



ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARRISTI D'ITALIA

STATUTO

Art. 1

E' costituita, con sede in Roma, in via Sforza 8, l'Associazione Nazionale Carristi d'Italia (A.N.C.I.).

Art. 2

L'Associazione è apolitica.

Art. 3

L'Associazione si propone di:

- a) tenere vivo nei carristi l'amore per la Patria, lo spirito di corpo, il culto delle gloriose tradizioni della Specialità e la memoria dei suoi eroici caduti;
- b) promuovere e cementare i vincoli di solidarietà e cameratismo fra tutti i militari in congedo ed in servizio della Specialità e con gli appartenenti alle altre Associazioni d'Arma;
- c) assistere moralmente e materialmente i soci e le famiglie;
- d) tenere all'elevazione spirituale e culturale dei soci.

Art. 4

I soci dell'Associazione si distinguono in:

- a) **ordinari**: coloro che abbiano appartenuto o appartengano alla Specialità carrista;
- b) **sostenitori**: coloro che pagano, alla propria Sezione una quota annuale notevolmente superiore alla normale;
- c) **collettivi**: comandi, scuole, uffici, circoli, sale convegno dei reparti carristi;
- d) **benemeriti**: le persone e gli enti che abbiano contribuito o contribuiscono allo sviluppo dell'Associazione;
- e) **onorari**: i carristi decorati di medaglia d'oro al V.M., i carristi grandi invalidi di guerra o per servizio, il congiunto vivente più stretto dei carristi caduti in guerra o in servizio;
- f) **simpatizzanti**: i militari in congedo che, pur non essendo carristi, hanno fatto parte di unità corazzate, i giovani che aspirano a far parte della specialità e le persone che collaborano allo sviluppo dell'Associazione.

I soci onorari sono nominati dal Consiglio Nazionale o di *motu proprio* o su proposta, delle Unità dipendenti, sentito il parere del rispettivo Presidente Regionale.

I soci benemeriti sono nominati dalla Presidenza Nazionale su proposta del Presidente o dei Presidenti delle unità dipendenti.

I soci in attività di servizio, i soci che siano genitori o vedove o figli di carristi caduti in guerra, i soci benemeriti che non provengono dai carristi, i soci onorari che siano congiunti più stretti dei carristi caduti in guerra o in servizio ed i soci simpatizzanti, non possono ricoprire cariche sociali e non hanno diritto al voto quando prendono parte alle adunanze associative riguardanti il funzionamento interno della Associazione e delle Sezioni.

Art. 5

Non possono essere soci coloro che, comunque, sono venuti meno alle leggi dell'onore.

Art. 6

I soci hanno il dovere di:

- a) difendere ed affermare, soprattutto con l'esempio, gli ideali dell'Associazione;
- b) collaborare, nei limiti delle loro possibilità, al miglioramento morale e materiale dell'Associazione;
- c) pagare la quota associativa annuale.

I soci hanno diritto di:

- a) intervenire alle assemblee della Sezione e di esprimere il loro voto con l'esclusione delle persone contemplate dall'ultimo comma dell'Art. 4;
- b) fregiarsi del distintivo dell'Associazione;
- c) partecipare a tutte le manifestazioni della vita associativa.

Art. 7

La qualità di socio si perde per:

- dimissioni;
- morosità;
- indegnità.

Art. 8

Il socio che arreca danno al buon nome dell'Associazione o che operi in contrasto con gli interessi e le finalità dell'Associazione è punito in relazione alla gravità del fatto addebitatogli:

- a) con richiamo, da parte del Presidente della Sezione, sentito il Consiglio di Sezione;
- b) con la sospensione da tre a sei mesi, da parte del Presidente regionale, sentito il Vice Presidente;
- c) con la espulsione da parte del Presidente Nazionale, previo esame e parere esplicito della Commissione di disciplina.

Art. 9

L'Associazione è costituita dei seguenti organi:

- a) Consiglio Nazionale;
- b) Presidenze regionali: una per ciascuna regione;
- c) tante sezioni quante sono le località nelle quali esistono almeno 5 (cinque) soci.

Art. 10

Il Consiglio nazionale è costituito:

1. dal Presidente Nazionale;
2. da tre Vice Presidenti Nazionali, di cui 1 (uno) vicario (centro Italia) e n° 2 (due) coordinatori di cui per il nord Italia e 1 (uno) per il sud Italia. Dette cariche sono cumulabili con quelle del Presidente regionale e di Sezione;
3. dai Presidenti regionali;
4. di tre Consiglieri nazionali;
5. del Segretario generale;
6. del Vice Segretario generale.

Le cariche di cui ai numeri 1, 2 e 4 vengono elette dal Congresso Nazionale con le modalità stabilite dal Regolamento.

Il Segretario generale ed il vice Segretario generale sono nominati dal Presidente nazionale. Essi non hanno diritto al voto.

Il Consiglio nazionale decide su tutte le questioni riguardanti la vita e lo sviluppo dell'Associazione.

E propriamente:

- a) stabilisce le linee programmatiche per l'attività dei vari organi dell'Associazione e determina, ogni anno, la tassa d'iscrizione;
- b) delibera sui bilanci preventivo e consuntivo della Presidenza nazionale;
- c) scioglie le Presidenze regionali e i Consigli sezionali, nei quali siano avvenuti fatti di particolare gravità
- d) nomina Commissari straordinari per coprire cariche elettive temporaneamente vacanti;
- e) accetta i contributi che le Sezioni mettono spontaneamente a disposizione della Presidenza nazionale per il suo funzionamento;
- f) determina la celebrazione di ricorrenze rievocanti i fasti della Specialità;
- g) convoca il Congresso nazionale;
- h) nomina il Presidente e i due membri del Comitato centrale di assistenza e propaganda e ne determina le attribuzioni.

IL Consiglio nazionale si riunisce normalmente una volta l'anno; si riunisce pure quando il Presidente lo reputa necessario e quando un quarto dei membri ne fa richiesta. In caso di particolare urgenza, il Consiglio nazionale può decidere questioni di competenza del Congresso nazionale, ma deve informarne subito per iscritto i componenti di quest'ultimo e sottoporre poi, allo stesso Congresso, le decisioni adottate per la ratifica.

Art. 11

Oltre il Consiglio nazionale sono costituiti i seguenti organi centrali:

1. Collegio nazionale dei Probiviri;
2. Collegio nazionale dei Sindaci;
3. Commissione nazionale di disciplina;
4. Comitato centrale di assistenza e propaganda.

I membri dei suddetti Collegi vengono eletti fra i soci, preferibilmente, residenti in Roma, dal Congresso nazionale.

La Commissione nazionale di disciplina è nominata dal Consiglio nazionale, su proposta del Presidente nazionale; essa deve essere costituita da un Presidente regionale, due Presidenti di sezione, che non abbiano fra i propri soci il giudicando, ed un segretario.

Art. 12

La Presidenza nazionale è costituita:

1. dal Presidente nazionale;
2. da 3 (tre) vicepresidenti nazionali;
3. dal Segretario generale, senza diritto di voto;
4. dal vice Segretario generale, senza diritto di voto;
5. dall'Amministratore generale;
6. da un membro del Collegio nazionale dei Probiviri, all'uopo prescelto dalla stessa Presidenza nazionale;
7. dal Presidente della Commissione nazionale di disciplina;
8. dal Presidente del Comitato centrale di assistenza e propaganda.

Il Presidente Nazionale rappresenta a tutti gli effetti l'Associazione.

La Presidenza nazionale, in base alle deliberazioni e alle direttive del Consiglio nazionale, provvede alla vita dell'Associazione, mantiene i contatti con le Autorità centrali e con le altre Associazioni, coordina le attività delle Presidenze regionali e delle sezioni.

Promuove manifestazioni locali e nazionali.

La Presidenza nazionale è anche "Giunta esecutiva".

La Giunta si riunisce normalmente una volta al mese e quando il Presidente lo reputa necessario.

In caso di particolare urgenza, la Giunta può decidere questioni di competenza del Consiglio nazionale, ma deve informarne subito, per iscritto, i componenti di quest'ultimo e sottoporre, poi, allo stesso Consiglio, le decisioni adottate per la ratifica.

Art. 13

Il Consiglio nazionale dei Probiviri è composto da 3 (tre) membri.

E' organo consultivo del Consiglio nazionale e della Presidenza nazionale in tutte le questioni che possono sorgere fra soci e fra soci ed Unità dell'Associazione. E' organo deliberante nei ricorsi in appello contro provvedimenti disciplinari da qualsiasi Unità adottati.

Art. 14

Il Consiglio nazionale dei Sindaci è composto da 3 (tre) membri effettivi, dei quali uno è Presidente e da un membro supplente.

Esercita il controllo sull'Amministrazione della Presidenza nazionale.

I componenti del Collegio possono intervenire alle sedute del Consiglio nazionale senza diritto al voto. Le loro dichiarazioni e osservazioni sono però messe a verbale.

Art. 15

La Commissione nazionale di disciplina è composta:

1. del Presidente;
2. di 2 (due) membri;
3. del Segretario (senza voto).

E' elemento consultivo del Consiglio nazionale e della Presidenza nazionale in tutte le questioni che concernono la disciplina e la moralità dei soci.

Art. 16

Il Comitato centrale di assistenza e propaganda studia ed attua programmi intesi allo sviluppo dell'Associazione e all'assistenza dei soci, secondo le deliberazioni del Consiglio nazionale.

Art. 17

La Presidenza regionale è costituita:

1. del Presidente regionale;
2. del vice Presidente regionale.

La Presidenza regionale provvede alla costituzione di nuove sezioni e/o sottosezioni, alla organizzazione, alle attività e alla disciplina delle unità esistenti nella regione. Il Presidente ed il vice Presidente regionale sono eletti dai Presidenti delle Sezioni, riuniti in Congresso regionale.

Qualora nella regione esista una sola Sezione, il suo Presidente ha tutte le attribuzioni del Presidente regionale.

Il Presidente regionale convoca i Presidenti di sezione quando occorra deliberare su questioni a carattere regionale.

Art. 18

La Sezione è l'unità fondamentale dell'Associazione.

Viene costituita in ogni località dove esistano almeno 5 (cinque) soci provenienti dalla specialità carrista.

E' retta da un Consiglio sezionale la cui costituzione minima è la seguente:

1. Presidente;
2. vice Presidente;

3. un consigliere e/o più consiglieri in base alle esigenze della Sezione;
4. Segretario amministrativo.

Tale costituzione va rispettata nelle sezioni che hanno da 5 (cinque) a 200 (duecento) soci.

La sezione con oltre 200 (duecento) soci deve avere un collegio di tre Sindaci, un Sindaco supplente ed almeno quattro consiglieri, oltre al Presidente di sezione, vice Presidente e Segretario.

Il Presidente, il vice Presidente, i membri del Consiglio sezionale ed il Collegio dei Sindaci compreso il Sindaco supplente vengono eletti dall'Assemblea dei soci della sezione.

Il Segretario amministratore viene nominato dal Presidente della sezione e non ha diritto al voto.

Il Revisore dei conti e i componenti il Collegio dei Sindaci possono intervenire alle sedute del Consiglio sezionale senza diritto al voto. Le loro dichiarazioni ed osservazioni sono però messe a verbale.

La sezione provvede di propria iniziativa a organizzare e sviluppare la sua attività in collaborazione con l'azione direttiva e coordinatrice della Presidenza regionale.

Il consiglio della sezione, direttamente o per mezzo del Presidente, provvede in particolare a:

- conservare il patrimonio della sezione;
- accertare che i soci abbiano i requisiti prescritti;
- amministrare i fondi e compilare i bilanci annuali preventivo e consuntivo, previa revisione della contabilità da parte del Revisore dei conti o del Collegio dei Sindaci qualora esistano;
- sottoporre agli organi superiori le proposte di sospensione e di espulsione per i soci indisciplinati;
- determinare la quota annuale da pagarsi dai soci ordinari, sostenitori e simpatizzanti, in relazione alle direttive impartite dal Consiglio nazionale.

Art. 19

Nelle località nelle quali esistono meno di 5 (cinque) soci, è istituita una Sottosezione. E' retta da un Presidente, eventualmente coadiuvato da un Segretario. Essa può vivere di vita propria, regolandosi con le stesse norme stabilite per la sezione.

Qualora l'assemblea dei soci della Sottosezione lo determini, essa può fondersi a tutti gli effetti, con altra sezione della regione.

Art. 20

La Presidenza nazionale, la regionale e la Sottosezione indipendente, hanno ciascuna una propria gestione amministrativa che va dal 1° al 31 dicembre di ogni anno.

La gestione della Presidenza nazionale è sottoposta al controllo del Collegio nazionale dei Sindaci, mentre quelle rimanenti sono sottoposte al controllo del Collegio sezionale dei Sindaci o dei Revisori dei conti, qualora esistano.

Annualmente ciascuna unità compila i bilanci preventivo e consuntivo che, controllati dai Sindaci o dai Revisori come innanzi detto, vengono sottoposti alla approvazione dei rispettivi Consigli o Presidenze.

I bilanci delle Sezioni e quelli delle Sottosezioni indipendenti, vengono sottoposti infine all'approvazione dell'Assemblea dei soci.

Una copia dei bilanci, approvati definitivamente, deve essere depositata nell'archivio delle unità cui i bilanci appartengono.

Art. 21

Ogni anno, nel mese di marzo, i Presidenti regionali, di Sezione e di Sottosezione trasmettono alla Presidenza nazionale:

- a) una succinta relazione sull'attività dell'anno decorso;
- b) un cenno riassuntivo della situazione economica;
- c) un cenno di programma per l'anno in corso;
- d) brevi considerazioni e proposte.

Entro il mese di aprile di ciascun anno la Presidenza nazionale compila la relazione annuale sull'attività svolta, nella quale viene esposto il bilancio consuntivo controllato dal Collegio nazionale dei Sindaci ed approvato dal Consiglio nazionale.

Copia della relazione è trasmessa a tutte le unità dell'Associazione.

Tutte le unità dell'Associazione (Presidenza nazionale, Presidenza regionale, di sezione e Sottosezione autonoma) devono tenere in ordine:

- a) un archivio;
- b) un ruolo dei soci;
- c) un registro dei verbali e delle deliberazioni;
- d) un registro di cassa;
- e) un registro degli inventari.

Nel mese di marzo le Unità trasmettono alla Presidenza nazionale l'elenco dei soci, mettendo in evidenza i nomi dei soci perduti e dei nuovi soci iscritti.

Art. 22

Il patrimonio sociale è costituito:

1. dalle quote di iscrizione alla Associazione;
2. dalle quote annuali sociali;
3. dai fondi provenienti dalle manifestazioni varie;
4. da eventuali oblazioni, legati, donazioni, elargizioni;
5. dai beni mobili ed immobili.

Art. 23

Le cariche sociali non sono retribuite. Si rinnovano ogni 3 (tre) anni.

Non è ammesso il cumulo delle cariche, eccezion fatta per i vice Presidente nazionali, regionali e di sezione, le cui cariche sono cumulabili fra loro.

Tutte le cariche sono elettive ad eccezione delle seguenti:

- a) i Segretari dei vari Consigli e Presidenze ed il vice Segretario generale che sono nominati dai rispettivi presidenti;
- b) i membri della Commissione nazionale di disciplina e quelli del Comitato centrale di assistenza e propaganda che sono nominati dal Consiglio nazionale;

- c) i Commissari straordinari, destinati a ricoprire cariche sociali temporaneamente vacanti, nominati dal Consiglio nazionale;

I membri del Consiglio della Sezione, il Collegio dei Sindaci e il Revisore dei conti della Sezione vengono eletti dall'Assemblea dei soci.

L'assemblea è valida in prima convocazione se presente almeno la metà dei soci in regola con i pagamenti; in seconda convocazione è valida quale che sia il numero dei soci presenti.

Fra la prima e seconda convocazione deve intercorrere almeno un'ora.

Alle votazioni intervengono i soci ordinari, sostenitori, onorari e benemeriti, appartenenti alla specialità carrista.

Nelle elezioni e nelle deliberazioni che comportano votazioni, eseguite dai Congressi dei Presidenti di sezione e di regione (*previsti dagli articoli 10, 11, 17 e 24*) i Presidenti regionali e sezionali hanno diritto ad un solo voto.

Nel Consiglio nazionale i Presidenti regionali, aventi 5 (cinque) sezioni o più, hanno diritto a due voti.

Tali elezioni o deliberazioni possono essere organizzate anche per corrispondenza.

Art. 24

Il Congresso nazionale è l'organo sovrano dell'Associazione.

Normalmente si aduna ogni 3 (tre) anni ed eccezionalmente quando lo ritiene necessario il Consiglio nazionale o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un terzo delle sezioni.

Esso è costituito:

- dai Presidenti regionali;
- dai presidenti provinciali;
- dai Presidenti di sezione.

Il Congresso nazionale, oltre ad assolvere i compiti previsti dagli articoli 10, secondo ed ultimo comma, ed 11, secondo comma:

- elegge un Presidente Onorario dell'Associazione;
- delibera le modifiche, l'eventuale scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio, con la presenza di almeno tre quarti dei suoi componenti ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti;
- si pronunzia su tutte le questioni che il Consiglio nazionale ha posto in Ordine del giorno, sull'attività svolta dall'Associazione e sui programmi futuri.

I lavori del Congresso sono diretti da un Presidente eletto di volta in volta, il quale è assistito da un segretario, pure eletto per la circostanza.

Art. 25

Le tessere sociali, di modello unico, con firma del Presidente nazionale, sono emesse dalla Presidenza nazionale.

Le tessere dei soci ordinari, sostenitori e simpatizzanti, vengono controfirmate dai Presidenti di sezione.

Le tessere dei soci ordinari, benemeriti e collettivi vengono rilasciate dalla Presidenza nazionale e controfirmate dal Segretario Generale.

Art. 26

Il distintivo sociale, di modello unico, risulta dal disegno di cui allo allegato 1 al Decreto del Presidente della Repubblica 22 novembre 1953, n° 1055.
Detto distintivo è distribuito dalla Presidenza nazionale.

Art. 27

La Presidenza nazionale custodisce il Medagliere Nazionale conforme all'allegato al presente Statuto, vistato dal Ministero per la Difesa.

La Presidenza nazionale e tutte le sezioni hanno il proprio Labaro conforme al modello di cui all'allegato 2 al Decreto del Presidente della Repubblica 33 novembre 1953, n° 1055.

In occasione di manifestazioni ufficiali alle quali partecipano in corpo con Labaro, i soci possono usare il basco nero e giacca blu-scuro con colletto sormontato dal bavero azzurro con sovrapposte le fiamme rosse; gradi applicati sul taschino sinistro.

Art. 28

Il Regolamento da emanare per l'esecuzione del presente Statuto sarà sottoposto all'approvazione del Ministero della Difesa.